SENTENZA DELLA CORTE

del 22 luglio 2013

nella causa E-15/12

Jan Anfinn Wahl contro Stato islandese

(Articolo 3 dell'accordo SEE — Articolo 7 dell'accordo SEE — Forma e mezzi di attuazione delle direttive — Direttiva 2004/38/CE — Libera circolazione dei cittadini del SEE — Limitazioni al diritto di ingresso — Garanzie procedurali)

(2013/C 309/06)

Nella causa E-15/12 Jan Anfinn Wahl contro Stato islandese — ISTANZA del Hæstiréttur Íslands (Corte suprema islandese), ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d'interpretazione dell'articolo 27 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente (e giudice relatore), Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 22 luglio 2013 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1) Ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo SEE, uno Stato SEE/EFTA può scegliere la forma e il mezzo di attuazione quando integra nel proprio ordinamento giuridico le disposizioni della direttiva 2004/38/CE. A seconda del contesto giuridico, l'attuazione di una direttiva non richiede necessariamente un intervento legislativo, purché le disposizioni della direttiva vengano attuate con efficacia cogente incontestabile e con la specificità, precisione e chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto.

2) Uno Stato membro SEE può fondare una decisione ex articolo 27 della direttiva di non ammettere nel proprio territorio un cittadino di un altro Stato SEE per motivi di ordine pubblico e/o di pubblica sicurezza sulla sola valutazione della pericolosità. Tale valutazione esamina il ruolo dell'interessato nell'adesione di un nuovo membro ad un'organizzazione a cui egli appartiene; accerta che l'organizzazione è legata alla criminalità organizzata e che, dove è riuscita a stabilirsi, la criminalità organizzata è aumentata. È necessario che la valutazione si basi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato, che il comportamento personale rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e che la limitazione al diritto di ingresso sia proporzionata. Spetta al giudice nazionale determinare se, alla luce dei pertinenti elementi di fatto e di diritto, tali condizioni siano soddisfatte.

3) Uno Stato SEE non può essere obbligato a dichiarare illegale un'organizzazione e l'appartenenza alla stessa, per poter negare l'ingresso nel suo territorio a un membro di tale organizzazione avente la cittadinanza di un altro Stato SEE ai sensi dell'articolo 27 della direttiva, se il ricorso a tale dichiarazione non è ritenuto opportuno in considerazione delle circostanze. Tuttavia, lo Stato SEE deve aver chiaramente definito la sua posizione riguardo alle attività di tale organizzazione e, considerate le attività che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico e/o la pubblica sicurezza, deve aver preso le misure amministrative per contrastare tali attività.

4) Per far valere un motivo di ordine pubblico e/o di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva non è sufficiente che uno Stato SEE consideri punibile la condotta consistente nel prendere parte, insieme ad un altro soggetto, alla commissione di un atto che rientra fra le attività di un'organizzazione criminale.

5) Le autorità amministrative nazionali devono assicurarsi dell'esistenza di prove sufficienti a concludere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva, che l'interessato avrebbe probabilmente assunto un comportamento personale che costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Spetta al giudice nazionale determinare se tale sia il caso di specie, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.